

CONTRATTO AZIENDALE AI SENSI DELL'ART. 51 D. Lgs. n. 81/2015

PREMI DI RISULTATO E WELFARE AZIENDALE

la Delegazione Trattante CCNL CRI dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F. e P.IVA 13669721006, con sede legale in Roma, Via B. Ramazzini n. 31, nella persona del suo Presidente Nazionale Avv. Rosario Maria Gianluca Valastro, presente in videoconferenza, del Segretario Generale Luciano Calamaro, del Direttore della Direzione Servizi di Supporto Cecilia Crescioli, del Direttore della Direzione Sociosanitaria Pasquale Giacomo Morano, del Responsabile Unità Operativa Risorse Umane Giuseppe Giordano, come da provvedimento del Presidente Nazionale n. 70 del 11 aprile 2024, coadiuvati da Sara Giambartino e Sergio Merlina

E

FP CGIL, rappresentata da Stefano Sabato alla presenza della R.S.A. Matteo Mattioli

CISL Funzione Pubblica, rappresentata da Massimiliano Marzoli, alla presenza delle R.S.A. Emiliano Albensi e Vincenzo Grisolia

UIL FPL, rappresentata da Pietro Bardoscia, e Alessandro Cammino, alla presenza della R.S.A. Ennio Santucci

(di seguito congiuntamente "Parti")

PREMESSE

- Visti i commi da 182 a 190 dell'art. 1 della L. n. 208/2015 (L. di Bilancio di 2016) e successive modifiche e integrazioni e i commi 160-162 della L. n. 232/2016 (L. di Bilancio 2017), i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nella presente considerazione;
- Visto che l'art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015 (L. di Bilancio 2016) ha previsto che "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi – ovvero 4.000 euro lordi se il contratto riguarda pariteticamente tutti i lavoratori o parte omogenea - i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa";
- Visto l'art. 1, comma 186 della L. di bilancio 2016 il quale dispone che i commi da 182 a 185 trovano "applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 182, a euro 80.000". Inoltre se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.

- Visto l'art. 1, comma 188, della L. di Bilancio 2016 il quale stabilisce che "con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 182 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 182 a 191, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 189. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187";
- Visto il Decreto interministeriale del 25 Marzo 2016, che definisce le modalità di applicazione della detassazione dei premi di produttività, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 16 Maggio 2016 e il cui contenuto si intende interamente richiamato;
- Visto l'art. 2 del Decreto sopra citato il quale stabilisce che "ai fini dell'applicazione del regime fiscale agevolato di cui all' art 1, comma 182, della legge 208 del 2015, per premi di risultato si intendono le somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. I contratti collettivi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell'aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell'orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall'accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati";
- Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto interministeriale del 25 marzo 2016 il quale stabilisce che l'efficacia del citato decreto decorre per l'erogazione dei premi di risultato nel periodo d'imposta 2016 e successivi;
- Visto l'art. 51 del dpr n. 917 del 1986, relativamente agli emolumenti che non concorrono alla formazione del reddito e nello specifico le lettere f, f-bis, f-ter ed f-quater del comma 2, relativamente alla concessione di benefit in natura da parte del datore di lavoro;
- Visto il comma 189 della legge 208 del 2015 la quale dispone che *"Per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188, è ridotta di venti punti percentuali l'aliquota contributiva a carico del datore di lavoro per il regime relativo all'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti su una quota delle erogazioni previste dal comma 182 non superiore a 800 euro. Sulla medesima quota, non è dovuta alcuna contribuzione a carico del lavoratore. Con riferimento alla quota di erogazioni di cui al presente comma è corrispondentemente ridotta l'aliquota contributiva di computo ai fini pensionistici."*
- Vista la costituzione del comitato paritetico avvenuta in data 27.11.2023, e la riunione del comitato paritetico del 29.05.2024 all'interno della quale è stato redatto il Progetto CRI 2024-2025, parte integrante del presente accordo ed allegato allo stesso;
- Visto che è interesse dell'Associazione perseguire politiche di aumento del benessere del personale dipendente, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma di welfare aperta alla generalità dei dipendenti;
- è intenzione delle Parti stipulanti, tenendo conto delle disposizioni normative e contrattuali, sottoscrivere un accordo che attui il piano di cui al punto precedente e che regoli i profili retributivi rientranti nel concetto di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione,

permettendo così di poter usufruire del regime della detassazione e decontribuzione previsti dalla L. 208/2015;

le Parti convengono quanto segue:

- 1) Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.
- 2) Il presente accordo è rivolto a tutti i lavoratori subordinati dell'Associazione;
- 3) Le Parti congiuntamente dichiarano che il presente accordo aziendale intende definire i livelli di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione dell'Associazione che consentono il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi della stessa ed il soddisfacimento degli scopi per i quali è stata creata, nonché iniziare a dare attuazione al Piano di Innovazione dell'associazione così come determinato dal comitato paritetico in data 29.05.2024;
- 4) Le Parti concordano che, in ossequio alle previsioni normative di cui all'art. 1, comma 182, della L. n. 208/2015, il premio di risultato verrà corrisposto esclusivamente al raggiungimento del risultato incrementale dell'Associazione nel seguente criterio:
 1. Sviluppo delle competenze digitali, con Incremento del numero di soggetti formati per l'utilizzo di strumenti di lavoro digitali;
- 5) L'indicatore del raggiungimento del risultato incrementale è concordato tra le parti nell'aumento del 40% del numero dei partecipanti a corsi di formazione per lo sviluppo di competenze digitali. Il periodo di riferimento per l'incremento è l'anno solare 2024 rispetto all'anno solare 2023;
- 6) Le parti pariteticamente concordano, nello specifico, che i lavoratori interessati parteciperanno all'erogazione del bonus secondo le rispettive percentuali di raggiungimento dei seguenti parametri quantitativi e qualitativi, per come riportati all'interno della scheda individuale di performance e della scheda per la rilevazione del comportamento organizzativo:
 - Performance dell'associazione, con peso pari al 10%
 - Obiettivo individuale, con peso pari al 60%
 - Comportamento organizzativo, con peso pari al 30%

In particolare, per performance dell'Associazione si intende il raggiungimento degli obiettivi dell'Associazione nel suo insieme, al fine di misurare il miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità e la quantità e qualità delle prestazioni e dei servizi erogati. Per obiettivo individuale si intendono gli obiettivi assegnati alla singola posizione o alla struttura organizzativa della quale la posizione organizzativa è eventualmente responsabile. Per comportamento organizzativo si intende una valutazione qualitativa che ha l'obiettivo di confrontare i comportamenti individuali attesi rispetto al comportamento effettivamente espresso nello svolgimento della propria attività lavorativa, declinati in tre fattori ovvero la tensione al risultato, l'integrazione e l'interfunzionalità delle strutture e la motivazione, sviluppo e gestione delle risorse umane (se presenti).
- 7) Solo ed esclusivamente nel caso di raggiungimento del risultato incrementale di cui ai punti 4 e 5 la verifica circa la misura del premio di risultato per ciascun lavoratore sarà effettuata entro il mese di giugno 2025, con corresponsione del premio entro il mese di luglio 2025.
- 8) Le Parti concordano nel ritenere che le somme retributive che verranno eventualmente corrisposte in relazione alle voci e criteri definiti nel presente accordo hanno caratteristiche tali da consentire l'applicazione del regime di tassazione agevolato di cui all'art. 1, comma 182,

della legge n. 208/2015 e del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 marzo 2016 e s.m.i. nonché del beneficio previsto dal comma 189 della stessa legge e di ogni altro beneficio di legge dovesse essere collegato o collegabile alla stipula del presente accordo;

- 9) Le Parti concordano nel prevedere la possibilità, compatibilmente con le esigenze dell'Associazione ed in funzione dei tempi della stessa, di convertire, su richiesta del dipendente, integralmente o parzialmente il premio di produttività in welfare aziendale;
- 10) Relativamente al punto precedente l'Associazione si riserva di valutare, con i necessari tempi, se e quali piattaforme Web di Welfare aziendale, previa informativa alle OO.SS., da mettere a disposizione di tutti i dipendenti, oltre che concordare singolarmente con gli aventi diritto che facciano richiesta di conversione integrale o parziale del premio di risultato in flexible benefits;
- 11) Le parti concordano sin d'ora che la validità del presente accordo è annuale, la cui decorrenza è relativa al premio di risultato erogato nel 2025, relativo agli obiettivi dell'anno 2024. Pertanto, per le annualità successive, si dovranno prevedere accordi separati.
- 12) Il presente contratto è stipulato ai sensi dell'art. 1, comma 187-188-189 della L. n. 205/2017, pertanto in esecuzione della norma di rinvio ai contratti collettivi, per come rubricato all'art. 51 del D.Lgs. 81/2015.
- 13) Le parti dichiarano che il presente accordo, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni del suddetto decreto, sarà oggetto di deposito presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla sottoscrizione.








Allegati:

Verbale di riunione del Comitato Paritetico Sindacale CRI contenente il Progetto Cri 2024-2025

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per le Rappresentanze Sindacali

ACGIL 

UIL FPL
Prest 

UIL 
CISL FP


XIM CIA 20121 2012

Per l'Associazione della Croce Rossa Italiana –

OdV



